



TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile – Ufficio procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------|
| – | dott.ssa Anna Rita | PASCA | Presidente |
| – | dott. Sergio | MEMMO | Giudice |
| – | dott. Antonio | BARBETTA | Giudice rel. |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento civile n.243-1/2024 R.G.P.U. conc. prev., avente ad oggetto il ricorso per concordato preventivo con riserva *ex artt.* 40 e 84 d.lgs. n.14/2019

VISTO

- il ricorso, depositato in data 8.11.2024, con cui la società Ecotecnica srl, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto una domanda *ex art.* 84 d.lgs. n.14/2019, contenente una proposta di concordato preventivo con il piano e la documentazione a corredo;

RILEVATO CHE

- con decreto reso in data 12 novembre 2024, il Tribunale di Lecce ha fissato l'udienza del 10 dicembre 2024 per la comparizione delle parti, assegnando termine ai Commissari Giudiziari, fino a dieci giorni prima della predetta udienza, per la redazione di specifico parere in ordine alla proposta formulata dalla debitrice;
- la domanda di omologa conteneva l'istanza di conferma delle misure protettive *ex art.* 54, comma 3, d.lgs n.14/2019 oltre a quella della concessione di mirati provvedimenti cautelari strumentali alla fattibilità del piano;
- con provvedimento del 9.12.2024, l'Ufficio ha rigettato la richiesta di conferma delle misure protettive, in ragione dell'intero decorso del termine indicato all'art. 8 CCII, attese le precedenti iniziative (naufagate) compulsate dalla srl, tutte finalizzate alla ristrutturazione della imponente esposizione debitoria;
- allo stesso tempo, sono state rigettate le istanze cautelari invocate dalla società poiché apparivano essere, per come formulate, la naturale conseguenza delle misure protettive;
- i Commissari Giudiziali hanno depositato il parere richiesto dal Tribunale nel termine assegnato;



- nel citato parere, gli ausiliari hanno analizzato compiutamente la proposta di concordato, con il piano e la documentazione allegata;
- gli ausiliari hanno evidenziato l'omesso deposito di mastrini (2021-2023), libro inventari (2021-2023) e libro cespiti, oltre alla circostanza della mancata redazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2023 per il quale Ecotecnica aveva anticipato che *"si fa presente che è in fase di elaborazione e definizione il bilancio al 31.12.2023 che verrà presentato dall'Amministratore Unico per l'approvazione a breve. All'esito si provvederà al suo deposito"*;
- la richiamata documentazione è stata successivamente depositata ed il bilancio in questione approvato;
- dall'esame dei flussi del piano finanziario rappresentati a pag. 15 della proposta si legge che *"si prevede che i Crediti Tributari saranno posti in compensazione del debito verso l'Agenzia dell'Entrate, ai sensi dell'art. 155 CCII. Pertanto, i flussi derivanti dal realizzo dell'Attivo Concordatario verranno considerati al netto di tali crediti"*, tale da determinare una decurtazione del realizzo dell'Attivo Concordatario, quale conseguenza dell'applicazione dell'art. 155 CCII citato, portandolo a raggiungere l'importo di euro 17.807.446,28, al lordo dell'incremento dovuto all'apporto della Finanza Esterna prevista nella misura di euro 90.000,00;
- tuttavia, dal parere espresso dai Commissari le maggiori criticità sulla fattibilità del piano sono riferibili all'esatta esigibilità dei crediti maturati dalla compagine societaria, costituenti la massa attiva da distribuire ai creditori;
- invero, prendendo le mosse dalle censure dei Commissari Giudiziali, il Collegio non condivide quanto rappresentato dalla srl in ordine all'esigibilità dei crediti verso clienti (suddivisi nel piano in "Crediti verso Clienti per Fatture Emesse" e "Crediti verso Clienti per Fatture da emettere"), nell'ipotesi in cui fosse pronunciata la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale, poiché, in primo luogo, a) non si comprende la necessità di attribuire a detti crediti tre distinti valori ("valore contabile", "valore concordatario" e "valore di liquidazione"), e di conseguenza b) non si comprende la necessità di svalutare ulteriormente i crediti nel passaggio dal "valore concordatario" al "valore di liquidazione", passando da un valore contabile di oltre nove milioni di euro ad un valore di liquidazione di poco più di cinque milioni di euro, poiché le ragioni sottese alla prima svalutazione (da contabile a concordatario) rimangono immutate qualora si procedesse direttamente alla svalutazione da "valore contabile" a "valore di liquidazione";
- più in dettaglio, l'esigenza di celerità della procedura concordataria di acquisire i crediti verso i clienti, realizzando gli introiti delle cause pendenti e di mirate azioni esecutive, non differiscono dalle stesse esigenze di celerità di formare massa attiva da distribuire appannaggio dei creditori, mediante la cessione *pro soluto* in blocco dei crediti a società specializzate nel recupero;
- perciò, la Ecotecnica srl avrebbe dovuto prendere in considerazione la cessione in blocco dei crediti anche nell'ipotesi concordataria offrendo così la possibilità al Collegio di valutare la fattibilità del piano poggiandolo su dati certi giacché la proponente, in maniera affatto aleatoria, *"fonda la fattibilità del piano sul presupposto di incassare i crediti verso clienti per euro 9.191.649,01 e dall'altro, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, ritiene gli stessi crediti esigibili solo per il minore importo di 5.431.761,28"*;



- non va trascurata la perplessità del Collegio desumibile dalla difficoltà dell’azienda di gestire la ordinaria attività amministrativa di fatturazione e contabilizzazione dei crediti, per oltre dieci milioni di euro, che rappresentano una parte consistente della massa attiva della proposta concordataria, qualificati espressamente “Crediti verso Clienti per Fatture da emettere”, per i quali non è stata ancora emessa la fattura, al fine di consentire alla struttura legale (interna ovvero esterna) di procedere con le azioni di eventuale recupero verso i clienti morosi, determinando, di fatto, incertezza nei tempi e nei modi di recupero, ma soprattutto incertezza sull’entità recuperabile da mettere a disposizione per la fattibilità del piano;
- da ultimo, nonostante la specifica menzione di finanza esterna per l’importo di euro 90.000,00, nella prima versione del piano, incrementata di euro 500.000,00 dopo il parere dei Commissari, in concreto non è dato rinvenire alcun apporto di finanza esterna;
- in effetti sul punto, nel piano si legge che *“il socio unico si è impegnato ed obbligato, condizionatamente all’omologazione del concordato preventivo, ad apportare finanza esterna per euro 90.000,00 in favore dei creditori appartenenti alla classe dei locatori”* (cfr. pag. 76 ricorso) ma dall’esame della proposta si evince che *“nel piano concordatario non è previsto alcun apporto di finanza finalizzato a sopperire ai possibili scostamenti degli obiettivi...(poiché) la Società si è limitata a prevedere l’apporto di finanza esterna da parte del socio unico Luigi Cesare Zilli per euro 90.000 a beneficio della classe dei locatori immobili (classe n. 11)”* (cfr. pag.10 parere Commissari);
- inoltre, di nessun significato appare la manifestata disponibilità della società Ecorisorse srl di versare l’importo di euro 500.000,00, a titolo di finanza esterna al quinto anno di esecuzione del piano, così costituendo un immobile di proprietà in vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.*, in favore dei creditori del concordato di Ecotecnica, in quanto Ecorisorse srl, nella sua qualità di affittuaria di un ramo di azienda di Ecotecnica Srl, giusta contratto di affitto di ramo di azienda a firme autenticate in data 4.06.2018 dal Notaio Luca Di Pietro, risulta essere debitrice di Ecotecnica srl per l’importo di circa euro 850.000,00 per canoni non versati;
- appare sorprendente la circostanza anzidetta se si considera che Ecotecnica srl, creditrice di Ecorisorse srl per quanto detto prima, abbia concesso una dilazione, nell’immediata vigilia del deposito del piano scrutinato, in cinque anni per ripianare l’esposizione debitoria (euro 850.000,00 circa) riveniente dal citato contratto di affitto di ramo d’azienda, e che Ecorisorse srl si dichiari solvibile, tanto da essersi impegnata ad apportare finanza esterna per euro 500.000,00 offrendo in garanzia il vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* su un immobile di proprietà;
- alla luce di quanto detto, la proposta concordataria di Ecotecnica srl va dichiarata inammissibile;
- spese e competenze dei Commissari Giudiziali andranno liquidate con separato provvedimento collegiale, oltre alle ulteriori eventuali spese di procedura;
- letto l’art. 47, comma 4, d.lgs. n.14/2019,

P.Q.M.



- a) DICHIARA inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla società Ecotecnica srl n. 243-1/2024 R.G.P.U.;**
- b) ORDINA che il presente decreto sia trasmesso all’Ufficio del Registro delle Imprese per la relativa annotazione;**
- c) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, ai Commissari e all’Ufficio del Pubblico Ministero per quanto eventualmente di Sua competenza.**

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 23 dicembre 2024

Il Giudice rel.
dott. Antonio Barbetta

Il Presidente
dr.ssa Anna Rita Pasca

